



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Alle Istituzioni Scolastiche ed educative Statali e Paritarie

Ai Direttori generali/Dirigenti titolari
degli Uffici Scolastici Regionali

e p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
del Ministero dell'istruzione e del merito

Al Sovrintendente agli Studi della Valle d'Aosta

Al Sovrintendente Scolastico
della Provincia di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione
per la Provincia Autonoma di Trento

Oggetto: Indicazioni alle Istituzioni scolastiche ed educative statali in merito alle modalità di gestione del registro elettronico

Con la presente nota, il Ministero dell'Istruzione e del Merito (a seguire, anche «**Ministero**») intende fornire alle Istituzioni scolastiche ed educative statali (a seguire, anche «**Istituzioni Scolastiche**» o «**Istituzioni**») indicazioni operative (a seguire, anche «**Indicazioni Operative**» o «**Indicazioni**») in merito alle modalità di gestione dei registri scolastici *online* di cui all'art. 7, comma 31, del D.L. n. 95/2012 (a seguire, anche «**Registro/i**») e degli eventuali rapporti di fornitura con operatori economici (a seguire, anche «**Fornitori**»).

In via preliminare, si evidenzia che il Registro presenta particolari profili di delicatezza, essendo strettamente connesso all'espletamento di funzioni pubbliche essenziali proprie delle Istituzioni Scolastiche, con conseguente coinvolgimento di molteplici dati personali di studentesse e studenti, genitori, dirigenti scolastici e personale scolastico, come anche precisato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali all'interno del Vademecum «*La scuola a prova di privacy*», Ed. 2023¹. I Registri in questione, pertanto, devono essere esclusivamente orientati al soddisfacimento delle finalità di organizzazione e gestione delle attività educative nel pieno rispetto della normativa vigente.

Ferma restando l'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, si riportano a seguire alcuni aspetti di particolare rilevanza, previsti dalla normativa e dalle buone prassi di settore, dei quali se ne raccomanda la puntuale adozione.

L'utilizzo del Registro è previsto dal citato art. 7, comma 31, del D.L. n. 95/2012, il quale dispone che «*A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico*».

¹ Il Vademecum «*La scuola a prova di privacy*», Ed. 2023, è reperibile al seguente link [Scuola - Garante Privacy](#). Con riferimento al trattamento dei dati personali nell'ambito delle Istituzioni Scolastiche, si riporta a seguire il link delle FAQ elaborate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali [FAQ - Scuola e privacy - Garante Privacy](#).



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

In particolare, il Registro consente:

- (i) la gestione delle attività didattiche da parte dei docenti (i.e., assenze, voti, giudizi, annotazioni sulle lezioni);
- (ii) la presa visione dell'attività scolastica svolta dalle studentesse e dagli studenti da parte delle famiglie (i.e., compiti, lezioni, assenze, voti);
- (iii) la trasmissione di comunicazioni istituzionali da parte del Ministero e delle Istituzioni alle famiglie, alle studentesse e agli studenti, anche alla luce della Nota MIM n. 788 del 31 gennaio 2025.

Il Registro non deve, pertanto, contenere servizi o attività non aderenti rispetto alla finalità di cui sopra quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) svolgimento di iniziative commerciali o di *marketing*, (ii) trasferimento di dati a soggetti terzi, salvi i casi in cui ciò sia strettamente connesso al funzionamento del Registro (i.e., servizi *cloud*), (iii) messa a disposizione di contenuti non essenziali (i.e., *mini-games*, oroscopo, *chat*), (iv) esposizione di *banner* pubblicitari o rinvio a siti di terze parti contenenti proposte commerciali di qualunque categoria merceologica (i.e. acquisto di libri, di materiale scolastico, etc.).

Si coglie questa occasione per fornire nuovamente alcune importanti istruzioni e indicazioni, di pronta consultazione, in merito alle modalità di identificazione e di autenticazione, di integrazione, di interoperabilità, di *data-protection*, di sicurezza dei dati e di trasferibilità dei dati contenuti nel Registro (**Allegato 1**).

Le indicazioni operative fornite potranno essere periodicamente aggiornate dal Ministero alla luce delle evoluzioni normative e tecnologiche rilevanti per le questioni trattate.

Con riferimento all'uso del Registro, si ricorda, infine, la **nota 11 luglio 2024, prot. n. 5274**, avente ad oggetto "Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione", e le raccomandazioni in merito alla necessità "di accompagnare la notazione sul registro elettronico delle attività da svolgere a casa con la notazione giornaliera sui diari/agende personali", in modo tale che "ciascun alunno potrà acquisire una crescente autonomia nella gestione degli impegni scolastici, senza dover ricorrere necessariamente all'utilizzo del registro elettronico".

In caso di quesiti è possibile richiedere assistenza scrivendo al supporto «*Help Desk Amministrativo Contabile*» (HDAC), accedendo al seguente link: istruzione.it/hdac.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

DIPARTIMENTO
PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI
ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE



Firmato digitalmente
da CARMELA PALUMBO
C = IT
O = Ministero
dell'Istruzione e del Merito

DIPARTIMENTO
PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE
E L'INNOVAZIONE DIGITALE

Nando Minnella
Ministero dell'istruzione e del merito
04.04.2025 18:14:39